

Regolamento di Giustizia Sportiva
Federazione italiana Pentathlon Moderno

Approvato con delibera n. 58 dal Consiglio Federale FIPM del 25 Gennaio 2016

Deliberazione Giunta Nazionale CONI n. 218 del 24 Maggio 2016

TITOLO I

Codice Disciplinare

CAPO I – Disposizioni Generali

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutti i soggetti tesserati ed affiliati di cui agli artt. 5 e 8 del vigente Statuto Federale. Nel presente Regolamento con il termine Società si indicano le Società ed Associazioni Sportive di cui all'art. 5 dello Statuto Federale.

Art. 2 – Principi Informatori della Giustizia Federale

1. Costituiscono i Principi Informatori del presente Regolamento:
il rispetto delle norme contenute nei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, del Codice della Giustizia Sportiva, nello Statuto Federale e nei Regolamenti Federali e quanto in essi richiamato; il rispetto dei principi generali dell'ordinamento Giuridico Sportivo; lo Statuto ed i Regolamenti CONI ed il rispetto del Codice di Comportamento Sportivo; il concetto di correttezza e lealtà nello svolgimento dell'attività sportiva federale (Fair Play); il contrasto ad ogni forma di illecito sportivo; la proibizione dell'uso di sostanze e metodi vietati per incrementare le prestazioni sportive (doping); il ricorso ad ogni forma di violenza, sia fisica che verbale; la commercializzazione dell'attività sportiva e la corruzione nel suo esercizio; la tutela della onorabilità degli Organismi Sportivi.
2. Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
3. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione

della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.

4. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
5. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
6. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.
7. Gli organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. I componenti degli organi di giustizia e dell'Ufficio del Procuratore Federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrivono una dichiarazione con cui attestano di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l'assenza dell'incompatibilità di cui al successivo comma 9. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione Federale di Garanzia per l'adozione delle misure di competenza.
8. La Procura Federale agisce innanzi agli organi di giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo.
9. La carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del Procuratore Federale presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di

giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del Procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di Procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.

10. Gli incarichi presso gli organi di giustizia e la Procura Federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate.

11. La Procura generale dello Sport istituita presso il CONI coopera con le Procure federali al raggiungimento della finalità di cui al comma 8.

Art. 3 – Norme di comportamento

1. Tesserati ed affiliati alla FIPM (Federazione Italiana Pentathlon Moderno) devono mantenere in ogni rapporto una condotta ispirata ai principi di lealtà, rettitudine e correttezza sportiva, uniformandosi ai principi enunciati all'art. 2 dello Statuto Federale.
2. E' fatto divieto a tesserati ed affiliati di esprimere pubblicamente, anche tramite comunicati ed interviste, giudizi e rilievi lesivi dell'immagine della FIPM e dei suoi Organi.
3. Tesserati ed affiliati sono obbligati, se convocati, a presentarsi davanti agli Organi di Giustizia Sportiva ed a fornire le documentazioni e le informazioni richieste.
4. Tesserati ed affiliati sono tenuti, se convocati, a presentarsi davanti alla Commissione di Indagine Antidoping del CONI.

5. E' obbligo di tutti i tesserati ed affiliati che siano venuti a conoscenza di illeciti sportivi o altre infrazioni disciplinari, realizzate o tentate, di darne immediata notizia alla Procura Federale.

Art. 4 – Responsabilità di tesserati ed affiliati

1. Tesserati ed affiliati sono obbligati ad osservare le norme statutarie, i Regolamenti FIPM, il Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI e ad accettare i provvedimenti e le decisioni federali.
2. La responsabilità dei tesserati è personale e questi rispondono direttamente delle loro azioni od omissioni e, in casi tassativamente previsti, possono rispondere anche a titolo di presunzione o responsabilità oggettiva.
3. Gli affiliati rispondono direttamente delle azioni compiute da chi ne abbia la rappresentanza legale, ed a titolo di responsabilità oggettiva delle violazioni commesse da tecnici, dirigenti, soci, atleti e sostenitori. Gli affiliati sono altresì responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico nelle manifestazioni da loro organizzate ed hanno l'obbligo, in questo caso di richiedere la presenza di Forza Pubblica in misura adeguata.
4. Gli affiliati e i tesserati accettino la giustizia sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo e dal Codice della Giustizia sportiva del CONI.

CAPO II – Gli illeciti

Art. 5 Illecito disciplinare

Qualsiasi violazione dello Statuto e dei Regolamenti FIPM, delle Disposizioni federali, delle Direttive e Normative Coni, posta in essere da tesserati e/o affiliati a titolo di colpa o dolo, e nei casi tassativamente previsti a titolo oggettivo, costituisce infrazione disciplinare che deve essere rimessa al giudizio degli organi di Giustizia Sportiva.

Art. 6 Illecito Sportivo

Costituisce illecito sportivo qualunque azione od omissione diretta, in modo inequivocabile, ad alterare lo svolgimento od il risultato di una gara o di un Campionato, ovvero ad assicurare a se o ad altri un Vantaggio ingiusto di qualsiasi natura.

Art. 7 Doping – Uso di sostanze e metodi vietati

In caso di doping, ovvero il ricorso a l'uso di sostanze e metodi vietati, atti ad incrementare innaturalmente le prestazioni sportive, si applica la Normativa Antidoping del CONI.

CAPO III – Sanzioni e provvedimenti

Art. 8 – Le sanzioni

1. Sono previste le seguenti sanzioni:

censura: nota di deplorazione rivolta all'affiliato o tesserato;

diffida: richiamo scritto con minaccia di più gravi sanzioni in caso di reiterazione;

ammenda: obbligo di corrispondere alla FIPM ,da parte del tesserato o dell'affiliato di una somma in danaro da determinarsi dall'Organo di Giustizia Sportiva tra il minimo di una ad un massimo di dieci quote di tesseramento o di affiliazione;

sospensione: inibizione a svolgere ogni tipo di attività federale per un periodo di tempo non inferiore ad un minimo di un mese e ad un massimo di due anni;

radiazione: cancellazione definitiva dai ruoli federali con conseguente preclusione a partecipare a qualsiasi tipo di attività.

Art. 9 – Sanzioni a carico di tesserati ed affiliati

1. Le Società ed i tesserati ritenuti responsabili di illeciti, sono punibili secondo la natura e la gravità del fatto, con una o più delle seguenti sanzioni:

a) La censura, comminata per le infrazioni di lieve entità;

- b) La diffida, comminata per aver reiterato una infrazione già oggetto di censura;
- c) L'ammenda, che può essere inflitta: per condotta scorretta o offensiva nei confronti di ufficiali di servizio, avversari, pubblico, la Federazione e Organi Federali; per ritardata o mancata presentazione a gare senza preavviso o giustificato motivo; per non essersi presentati davanti agli Organi di Giustizia, non avere collaborato con questi, non aver rilasciato le dichiarazioni e informazioni richieste; per mancata comunicazione alla Procura Federale di illeciti, compiuti o tentati, di cui siano venuti a conoscenza; per comportamenti scorretti e giudizi lesivi della persona e dell'immagine di altri tesserati o affiliati.
- d) La sospensione, che può essere inflitta per: mancato pagamento dell'ammenda nei termini fissati; condotta gravemente in contrasto ai doveri del tesserato e dell'affiliato di cui all'art. 3 del presente Regolamento; inosservanza delle disposizioni federali in materia di amministrazione, tesseramento, affiliazione ed organizzazione; comportamento non corretto verso gli Organi Federali e giudizi lesivi della reputazione degli stessi e della immagine federale; inosservanza dei provvedimenti degli organi di Giustizia; per violazione della disciplina antidoping; per il compimento di illeciti sportivi tentati o consumati e l'omessa comunicazione di illeciti di cui si sia venuti a conoscenza; per inosservanza delle disposizioni sanitarie emanate dalla federazione a tutela della salute degli atleti. La sospensione dell'affiliato per un periodo superiore a 90 giorni è motivo di scioglimento del vincolo societario per l'atleta e il tecnico tesserati.

- e) La radiazione dai ruoli federali, può essere inflitta: per gravissime infrazioni ai principi dell'Ordinamento Sportivo, che rendono impossibile la permanenza del responsabile nei ruoli federali; atti di violenza fisica nei confronti degli ufficiali di servizio; illecito sportivo consumato e violazioni reiterate della normativa antidoping del CONI.

CAPO IV – Norme per l'applicazione delle sanzioni

Art. 10 – Determinazione della sanzione

1. Gli Organi di giustizia determinano la sanzione per i singoli illeciti sottoposti al loro giudizio. Nella determinazione della sanzione viene valutato il comportamento dell'incolpato prima, durante e dopo la commissione dell'illecito, nonché l'eventuale recidiva, le circostanze attenuanti e quelle aggravanti.

Art. 11 – Cumulo di sanzioni

1. Congiuntamente alla sanzione della diffida o della sanzione a tempo determinato, può essere inflitta la sanzione dell'ammenda.
2. Al di fuori della circostanza di cui al precedente punto 1, quando con la stessa azione od omissione si commettono più infrazioni, la sanzione da infliggere è quella prevista per la Infrazione più grave aumentata fino al triplo.

Art. 12 – Recidiva

1. Chi dopo essere stato condannato per una infrazione ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un aumento fino ad un sesto della sanzione da subire per la nuova infrazione.
2. La sanzione può essere aumentata fino ad un terzo:
 - a) se l'infrazione è della stessa indole;
 - b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;

- c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, o nel tempo in cui il sanzionato si sottrae volontariamente all'esecuzione della sanzione.
3. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti l'aumento della sanzione può arrivare fino alla metà.
 4. Se il recidivo commette un'altra infrazione l'aumento della sanzione può arrivare fino alla metà e nei casi previsti ai punti 1 e 2 può arrivare fino ai due terzi e, nei casi di cui al punto tre, può essere aumentata da uno a due terzi.
 5. L'aumento della sanzione per la recidiva non può superare il cumulo delle pene risultante dalla somma delle condanne precedenti la commissione della infrazione.
 6. La contestazione della recidiva è obbligatoria per il Procuratore.
 7. Rientra nella discrezionalità del Giudice irrogare, nel caso concreto, le pene previste per la recidiva, la cui contestazione è obbligatoria.
 8. La recidiva non è applicabile alle condanne per cui sia intervenuto il provvedimento di riabilitazione.

Art. 13 – Circostanze aggravanti

1. Costituiscono circostanze aggravanti e comportano un aumento di pena, quando non siano di per se elementi costitutivi dell'illecito :
 - Aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
 - Aver danneggiato persone o cose;
 - Aver indotto altri a violare le norme o le disposizioni federali;
 - Aver agito per futili o abietti motivi;
 - Avere nel procedimento disciplinare, anche solo tentato di inquinare le prove;
 - Aver commesso il fatto a mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione;

- Aver cagionato un danno di rilevante gravità;
- Aver commesso l'illecito per eseguirne o occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurarsi a se o ad altri un vantaggio;
- Aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- Aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso.

Art. 14 – Circostanze attenuanti

1. Costituiscono circostanze attenuanti e comportano la diminuzione della pena:

- Aver agito in seguito a provocazione;
- Aver agito in stato di ira determinato da fatto ingiusto altrui;
- Essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per eliminare o ridurre le conseguenze nocive o pericolose della propria o altrui azione, prima del giudizio;
- Aver cagionato un danno di lieve entità ;
- Aver concorso a determinare insieme con l'azione o l'omissione del colpevole il fatto doloso della persona offesa;
- Avere agito per motivi di particolare valore morale e sociale.

2. Il giudice, indipendentemente dalle circostanze sopra previste, ne può prendere in considerazione altre, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

Art. 15 - Il concorso di circostanze

1. Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti di pena non possono superare il triplo del massimo previsto.

Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo.

Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.

Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente un terzo.

2. Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, l'organo giudicante procede a giudizio di comparazione. Se ritiene prevalenti le circostanze aggravanti, terrà conto solo di queste e, delle sole circostanze attenuanti in caso contrario. Se ritiene vi sia equipollenza applica la sanzione che verrebbe inflitta se non concorresse alcuna circostanza.

3. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'Organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.

Le circostanze che aggravano sono valutate dall'Organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solo se conosciute, o ignorate per colpa, o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti la persona del colpevole sono valutate in riferimento alla singola persona cui si riferiscono.

Art. 16 – Tentativo

L'affiliato o il tesserato che compiano atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere una infrazione, sono puniti, se l'infrazione non si compie o l'evento non si verifica, con la sanzione prevista per l'illecito diminuita da un terzo a due terzi. Se poi volontariamente impedisce l'evento soggiace alla misura stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

Art. 17 – Esecuzione della sanzione

1. Le sanzioni sono esecutive a decorrere dalla data in cui la società affiliata o il tesserato ha ricevuto la comunicazione di esecutività.
2. Il Giudice di impugnazione, su istanza di parte ed in pendenza di appello, può sospendere temporaneamente, in tutto o parzialmente, l'efficacia esecutiva della stessa in presenza di gravi motivi. Per sanzioni inferiori a tre mesi di sospensione o € 500,00 di ammenda è ammessa, a richiesta di parte e a discrezione del Giudice, la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena ove non siano reiterate infrazioni di qualunque tipo nel biennio successivo, dopo di che la sanzione viene definitivamente revocata e l'illecito estinto.

CAPO V – Cause estintive degli illeciti e delle sanzioni

Art. 18 – Ambito di applicazione dei provvedimenti di clemenza

1. I provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 19 – Amnistia

1. Il Consiglio Federale ha facoltà di concedere l'amnistia determinandone le modalità ed i termini di applicazione circa la data di decorrenza e le violazioni, i periodi temporali ed i soggetti interessati.

2. L'amnistia che può essere sottoposta a condizioni ed obblighi estingue l'infrazione disciplinare per la quale non è sopraggiunta decisione definitiva e fa cessare l'esecuzione della sanzione anche accessoria in corso.
3. Nel caso di più infrazioni si applica alle singole violazioni per le quali è concessa.
4. L'amnistia non si applica nei casi di recidiva, salva che il provvedimento di concessione disponga diversamente.

Art. 20 – Grazia

1. Il Presidente Federale può concedere, su richiesta di parte il provvedimento della grazia fissandone modalità e termini anche riguardo alle sanzioni accessorie.
2. La grazia è un beneficio che si rivolge al singolo affiliato o tesserato condonando in tutto o in parte la sanzione residua, o commutandola in altra più lieve, ma non estingue le sanzioni accessorie salvo che il provvedimento disponga diversamente.
3. Per la concessione della grazia deve risultare scontata almeno la metà della sanzione irrogata.
4. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano trascorsi almeno cinque anni dalla adozione della sanzione definitiva.

Art. 21 – Indulto

1. Il Consiglio Federale ha facoltà di concedere l'indulto.
2. L'indulto è un provvedimento generale che non presuppone una condanna irrevocabile.
3. Condonando in tutto o in parte la sanzione erogata o la commuta in altra più lieve. Non estingue le sanzioni accessorie salvo che il provvedimento non disponga diversamente.
4. Nel concorso di più infrazioni si applica una sola volta dopo aver cumulato le sanzioni.

5. La sua efficacia è limitata alle infrazioni commesse sino al giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data anteriore.
6. L'indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica ai recidivi salvo espressa, diversa disposizione.

TITOLO II

Disposizioni generali sul processo sportivo

CAPO I – Organi di Giustizia Sportiva

Art. 22 – Organi di Giustizia Sportiva

1. Sono organi di Giustizia Sportiva:
 - a) Il Giudice Sportivo Nazionale
 - b) Il Tribunale Federale
 - c) La Corte Federale di Appello, in funzione propria e in funzione di Corte Sportiva di Appello.
2. La composizione dei vari organi di giustizia nonché la durata del loro incarico è stabilita dallo Statuto.

Art. 23 - Organi di Giustizia e altri organi dei procedimenti

1. Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza.
2. Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del CONI, il Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il CONI costituisce Organo di Giustizia di ultimo grado.

Art. 24 - Attribuzioni

1. È attribuita agli Organi di Giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:

- a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
 - b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.
2. Gli Organi di Giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dallo Statuto e dai regolamenti federali.

Art. 25 - Commissione Federale di Garanzia

1. La Commissione Federale di Garanzia, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura Federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti – ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio federale – tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La carica di componente della Commissione Federale di garanzia è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente delle Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Commissione Federale di Garanzia presso più di un'altra Federazione.
2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
- a) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta

a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati come Organi di giustizia endofederali, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;

b) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore Federale e Procuratore Aggiunto, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;

c) adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura Federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza delle incompatibilità di cui ai commi 7 e 9 del precedente art. 2, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;

d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

CAPO II – Accesso alla giustizia

Art. 26 - Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia

1. Spetta ai tesserati, agli Affiliati e agli altri soggetti specificamente legittimati all'uopo dallo Statuto o dai regolamenti federali il diritto di agire innanzi agli organi di

giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.

2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
3. Le parti possono stare in giudizio personalmente. Dinanzi al Tribunale Federale e alla Corte Federale di Appello le parti devono farsi assistere da un difensore.

Art. 27 - Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia

1. Il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia è pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per il giudizio di primo grado e pari a Euro 400,00 (quattrocento/00) per il giudizio di secondo grado.
2. Il contributo è dovuto dal ricorrente o dal reclamante e non è ripetibile.
3. Il versamento del contributo deve avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale. La disposizione di bonifico deve riportare nella causale la dicitura "Contributo per l'accesso al servizio di giustizia" e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce, se già presente, ovvero l'indicazione delle parti.
4. Il versamento di cui al comma precedente deve essere effettuato non oltre l'invio o il deposito dell'istanza, del ricorso o del reclamo e deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico.

Art. 28 - Ufficio del gratuito patrocinio

1. Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale, coloro i quali non possono sostenere i costi di assistenza legale hanno facoltà di avvalersi dell'apposito Ufficio istituito presso il CONI, con le modalità di cui all'art. 4 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia.

CAPO III – DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO

Art. 29 – Poteri degli organi di giustizia

1. Gli organi di giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'articolo 38 dello Statuto.
2. Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.
3. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.
4. Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.
5. Gli organi di giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile presso la Federazione.

Art. 30 – Condanna alle spese per lite temeraria

1. Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 (cinquecento/00) euro.

2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al Procuratore Federale.

Art. 31 – Comunicazioni

1. Tutti gli atti del procedimento dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. All'atto dell'affiliazione o del rinnovo della stessa, l'istante deve comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.
2. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.
3. È onere delle parti di indicare, nel primo atto anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.
4. Le decisioni degli organi di giustizia sono pubblicate e conservate per un anno nel sito internet istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale, con link accessibile dalla home page. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione, della decisione o delle motivazioni se non

contestuali alla decisione che è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista.

Art. 32 - Segreteria degli Organi di Giustizia presso la Federazione

1. Gli organi di giustizia sono coadiuvati da un Segretario individuato dalla Federazione.
2. Il Segretario documenta a tutti gli effetti le attività proprie e quelle degli organi di giustizia e delle parti. Egli assiste gli organi di giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.
3. Il Segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che il Codice e i regolamenti federali gli attribuiscono.

Art. 33 - Sospensione feriale

Il decorso dei termini del procedimento è sospeso di diritto dal 1 agosto al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Art. 34 – Astensione e ricusazione

1. Il singolo componente l'organo di giustizia può essere ricusato :
 - a) Se ha interesse personale nel procedimento disciplinare;
 - b) Se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dall'esercizio della funzione giudicante;
 - c) Se vi è inimicizia grave tra lui o un suo prossimo congiunto ed una delle parti;
 - d) Se il difensore di una delle parti o una delle parti stesse è prossimo congiunto suo o del coniuge;

- e) Se un prossimo congiunto, suo o del coniuge, è offeso o danneggiato dall'infrazione;
 - f) Se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore Federale;
 - g) Se nell'esercizio delle sue funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione.
2. Ciascun componente di un Organo di Giustizia deve astenersi nei casi indicati al precedente comma, lettere a,b,c,d,e,f, nonché in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità, con dichiarazione presentata al Presidente della Corte Federale di Appello che decide senza formalità di procedura.
 3. La ricsuzione può essere proposta dal Procuratore Federale per i casi di cui al punto f).
 4. Per la proposizione della richiesta di ricsuzione non è dovuto alcun contributo di giustizia.

La dichiarazione di ricsuzione deve enunciare i motivi specifici e indicarne le prove: è fatta con atto scritto dall'interessato o dal Procuratore Federale e presentata con la relativa documentazione alla Corte Federale di Appello entro cinque giorni da quando si ha notizia della composizione dell'Organo Giudicante. Se la causa di ricsuzione è sorta o è divenuta nota dopo tale termine, la dichiarazione può essere proposta fino al giorno precedente quello fissato per la decisione. Se la causa di ricsuzione è sorta o è divenuta nota durante l'udienza la dichiarazione di ricsuzione deve essere proposta pria del termine dell'udienza.

CAPO IV GIUDICI SPORTIVI

SEZIONE I – NOMINA E COMPETENZA

Art. 35 – Istituzione

1. Presso la Federazione sono istituiti i Giudici sportivi.
2. I Giudici sportivi si distinguono in Giudice sportivo nazionale e Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello.

Art. 36 – Competenza dei Giudici sportivi

1. Il Giudice sportivo nazionale pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
 - a. la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
 - b. la regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;
 - c. la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - d. i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
 - e. ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
2. La Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi.

Art. 37 – Articolazione funzionale e territoriale del Giudice sportivo nazionale

1. Il Giudice sportivo nazionale è competente per tutti i campionati e le competizioni.
2. Il Giudice sportivo nazionale si compone di un componente effettivo, ferma restando la facoltà riservata al Consiglio Federale dall'art. 16, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva.

Art. 38 – Nomina del Giudice Sportivo

1. Il Giudice sportivo nazionale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Giudici sportivi nazionali, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
 - g) alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.
2. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
3. Il Giudice sportivo nazionale ha sede presso la Federazione e giudica in composizione monocratica. Avverso le sue decisioni è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello.

Art. 39 - Nomina della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello e composizione della stessa

1. I componenti della Corte Federale di Appello in funzione di Corte sportiva di appello sono i medesimi della Corte Federale di Appello.
2. I componenti della Corte Federale di Appello in funzione di Corte sportiva di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

3. La Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.
4. La Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello ha sede presso la Federazione.
5. Avverso le decisioni della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'articolo 12-*bis* dello Statuto del CONI.

SEZIONE II – PROCEDIMENTI

Art. 40 - Avvio del procedimento innanzi al Giudice sportivo

1. I procedimenti innanzi al Giudice sportivo sono instaurati:
 - a. d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore federale;
 - b. su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art. 41 - Istanza degli interessati

1. L'istanza deve essere proposta al Giudice sportivo entro il termine di tre giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.
2. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro il termine di sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di

mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.

Art. 42 - Fissazione della data di decisione

1. Il Giudice sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata entro il termine di quindici giorni.
2. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice, a cura della segreteria. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

Art. 43 - Disciplina del contraddittorio con gli interessati

1. I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti.

Art. 44 - Pronuncia del Giudice Sportivo

1. Il Giudice sportivo pronuncia senza udienza.
2. Il Giudice sportivo, anche mediante audizioni, assume le informazioni che ritiene utili ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.
3. La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 45 - Giudizio innanzi alla Corte Federale di appello in funzione di Corte Sportiva di Appello

1. Le pronunce del Giudice sportivo nazionale possono essere impugnate con reclamo alla Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello.

2. Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura Federale; esso è depositato presso la Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello entro un termine perentorio di cinque giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.
3. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma, In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.
4. Il Presidente della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.
5. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.
6. La Corte Federale di appello in funzione di Corte Sportiva di Appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.
7. Innanzi alla Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.

8. La Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.
9. La decisione della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello, adottata entro dieci giorni dall'udienza, è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

CAPO V – GIUDICI FEDERALI

SEZIONE I – NOMINA E COMPETENZA

Art. 46 - Istituzione

1. Presso la Federazione sono istituiti i Giudici federali.
2. I Giudici federali si distinguono in Tribunale Federale e Corte Federale di Appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

Art. 47 - Competenza dei Giudici federali

1. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale.
2. La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale federale. E' competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei componenti del medesimo Tribunale.

Art. 48 - Nomina negli Organi di Giustizia federale e composizione degli stessi

1. I componenti degli organi di giustizia federale sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
3. I componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
4. Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello, fermo restando quanto previsto dall'art. 26, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva, si compongono rispettivamente di cinque e sei componenti; tra questi, per ognuno dei due organi, il Consiglio Federale individua colui il quale svolge le funzioni di presidente.
5. Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

SEZIONE II – PROCEDIMENTI

Art. 49 - Avvio del procedimento

1. I procedimenti dinanzi al Tribunale Federale sono instaurati:
 - a) con atto di deferimento del Procuratore Federale;
 - b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. Le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore.

Art. 50 - Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento

1. Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale Federale, gli incolpati possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone tipo e misura.
2. Una volta concluso, l'accordo è sottoposto al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrua la sanzione e gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza l'efficacia con apposita decisione. La decisione comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento.
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva. Non trova altresì applicazione per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona nonché per fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Art. 51 - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento

1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura Federale e agli altri soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la

segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura Federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

2. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Art. 52 - Ricorso della parte interessata

1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale Federale.
2. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale Federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale.
3. Il ricorso contiene:
 - a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
 - b) l'esposizione dei fatti;
 - c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
 - d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
 - e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
 - f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

Art. 53 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore Federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.
2. Le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale, o del Collegio dei revisori dei conti.
3. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
4. Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.
5. L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del CONI, può essere sospesa anche dalla Giunta nazionale del CONI.
6. Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta nazionale del Coni previsti dalla normativa vigente.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 52, commi 2 e 3, del presente Regolamento. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

Art. 54 - Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso

1. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati e agli altri soggetti indicati dal presente regolamento, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.
2. Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale Federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, nonché gli altri eventualmente indicati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
3. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
4. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

Art. 55 - Misure cautelari

1. Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.
2. Il Procuratore federale, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussiste il concreto e attuale pericolo che l'incolpando commetta illeciti

della stessa specie di quello per cui si procede può, per fatti di particolare gravità, domandare, con richiesta specificamente motivata, al Tribunale l'applicazione della misura cautelare della sua sospensione da ogni attività sportiva o federale ovvero del divieto di esercitare determinate attività nei medesimi ambiti. Quando disposta prima del deferimento, la misura non può comunque eccedere il termine per il compimento delle indagini preliminari, prorogabile una sola volta fino al limite di durata del giudizio disciplinare a norma dell'art. 60, comma 1, i cui termini in tal caso sono ridotti di un terzo. L'istanza di proroga può essere presentata soltanto con l'atto di deferimento. In mancanza di deferimento anteriore al termine di durata della misura cautelare, questa perde efficacia automaticamente alla scadenza anche quando la Procura generale dello sport abbia autorizzato la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari.

3. Il Tribunale Federale provvede immediatamente sulla domanda cautelare o sull'istanza di proroga del Procuratore federale, in ogni caso con ordinanza motivata. L'ordinanza che applica la misura cautelare anteriormente al giudizio dispone l'audizione della persona della cui sospensione o interdizione trattasi, la quale ha diritto di farsi assistere da un difensore, non oltre tre giorni, al termine della quale decide se confermare o revocare l'ordinanza. Contro l'ordinanza di conferma della misura cautelare è ammesso il reclamo alla Corte Federale di Appello entro sette giorni. Al reclamo si applica l'art. 59 in quanto compatibile. L'ordinanza cautelare rimane revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. Essa è comunque revocata se il Tribunale ritiene che, all'esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore al termine di sospensione subita dall' incolpato o comunque più grave dell'interdizione già sofferta per il medesimo fatto.
4. Quando la misura è in atto, con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio o con la dichiarazione della relativa estinzione, la stessa perde sempre efficacia.

Art. 56- Intervento del terzo

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza.
3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

Art. 57 - Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale Federale

1. L'udienza innanzi al Tribunale Federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.
2. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.
3. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
4. Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore federale.
5. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.
6. Quando definisce il giudizio, il Presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, il reclamo alla Corte Federale di Appello rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione che avvenga entro il predetto termine.

7. La decisione del Tribunale Federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 58 - Assunzione delle prove

1. Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.
2. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
3. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.
4. Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale federale ed alle Parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

Art. 59 - Giudizio innanzi alla Corte federale di appello

1. Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata, ivi compresa la Procura federale, innanzi alla Corte Federale di Appello.
2. Il reclamo è depositato presso la Corte federale di appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.

3. Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale Federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.
5. La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.
6. Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 57 e 58 del presente Regolamento.

7. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di Garanzia dello sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.
8. Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato l'eventuale cauzione per le spese diviene irripetibile.
9. Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.
10. La decisione della Corte federale di appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 60 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55 comma 2.
2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.
3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di Garanzia dello Sport.

4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.
5. Il corso dei termini è sospeso:
 - a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;
 - b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;
 - c) se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite, e per tutto il tempo necessario;
 - d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
 - e) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.
6. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.
7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore generale dello sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di Garanzia dello sport.
8. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli Organi di Giustizia presso la Federazione entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso

introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.

Art. 61 - Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari

1. Davanti agli Organi di Giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.
3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.
4. L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.
5. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verifica.
6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare

sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.

7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

CAPO VI – PROCURATORE FEDERALE

SEZIONE I – UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

Art. 62 – Composizione dell'Ufficio del Procuratore federale

1. Presso la Federazione è istituito l'Ufficio del Procuratore Federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli organi di giustizia della Federazione.
2. L'Ufficio del Procuratore si compone di un Procuratore Federale e di un Procuratore Aggiunto.
3. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
4. Il Procuratore Aggiunto è nominato dal Consiglio Federale, previo parere del Procuratore federale e scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
5. Il Procuratore federale e il Procuratore Aggiunto durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore Federale non può essere rinnovato più di due volte.

6. Il Procuratore Aggiunto coadiuva il Procuratore federale e sostituisce il Procuratore federale in caso d'impedimento e può essere preposto alla cura di specifici settori con delibera del Consiglio Federale.
7. Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore Federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate.

Art. 63 – Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale

1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore Federale e il Procuratore aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, ovvero in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine e dei dirigenti generali della Pubblica Amministrazione anche a riposo.
2. Il Procuratore federale e il Procuratore Aggiunto svolgono le rispettive attribuzioni in piena indipendenza ed in nessun caso assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

Art. 64 – Attribuzioni del Procuratore federale

1. Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.

2. I componenti dell'Ufficio del Procuratore federale in nessun caso possono assistere alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni ovvero godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.
3. La gestione dei fascicoli dei procedimenti disciplinari è effettuata mediante la piattaforma informatica unica di cui all'art. 53, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva. Le modalità di utilizzo della piattaforma sono quelle previste dal Regolamento di cui all'art. 12-ter dello Statuto del CONI.

SEZIONE II – AZIONE DISCIPLINARE

Art. 65 - Azione del Procuratore federale

1. Il Procuratore Federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme della Federazione, nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. L'azione non può essere esercitata sulla base di sole denunce anonime.
2. L'archiviazione è disposta dal Procuratore Federale se la notizia di illecito sportivo è infondata ovvero se entro il termine per il compimento delle indagini preliminari gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore. L'archiviazione è disposta secondo le modalità previste dal comma 4 dell'art. 68.
3. Il Procuratore Federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di

ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.

4. Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che lo giustificano, assegnandogli un termine per presentare una memoria, ovvero, se questi non sia stato già audito, per chiedere di essere sentito. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

Art. 66 - Prescrizione dell'azione

1. Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore federale non lo eserciti entro i termini previsti dal Codice della Giustizia Sportiva e qui ripresi.
2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.
3. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 65, comma 5, il diritto di sanzionare si prescrive entro:
 - a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
 - b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
 - c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
 - d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.
4. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.
5. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce

l'esercizio dell'azione disciplina ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

Art. 67 – Astensione

1. Il Procuratore Federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
2. L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore Generale dello Sport.

Art. 68 - Svolgimento delle indagini

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.
2. A tal fine, iscrive nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti. Il registro deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall'articolo 53 del Codice della Giustizia Sportiva, in quanto compatibili.
3. La durata delle indagini non può superare il termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la durata di quaranta giorni , eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. In casi eccezionali, può autorizzare una ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.
4. Il Procuratore Federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell'articolo 65, comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport.

Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.

5. Il Procuratore federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia.

Art. 69 - Registro dei procedimenti disciplinari

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva e dagli artt. 5 e ss. del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello Sport, il Procuratore Federale iscrive immediatamente nell'apposito registro custodito presso l'Ufficio ogni notizia di infrazione o illecito sportivo che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, nonché contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona cui i fatti sono attribuiti.

Art. 70 - Applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni senza incolpazione

1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura, oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. Il Procuratore Federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore generale dello Sport, il quale entro dieci giorni può formulare rilievi.
2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio Federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche

sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore generale dello Sport. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del Presidente della Federazione, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.

3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, né per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, né per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

SEZIONE III – RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA, CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI E CON LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

Art. 71 - Rapporti con l'Autorità giudiziaria

1. Il Procuratore Federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.
2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.
3. Qualora il Procuratore Federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.

4. La Procura Generale dello Sport può comunque richiedere l'acquisizione di tali atti o documenti per l'esercizio delle sue specifiche attribuzioni. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore Generale dello Sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore federale.

Art. 72 - Rapporti con la Procura Antidoping del CONI

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del CONI nonché con l'ufficio del Pubblico ministero.
2. Il Procuratore Federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del CONI, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura Generale dello Sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

Art. 73 – Rapporti con la Procura Generale dello Sport

1. Il Procuratore federale coopera, in spirito di leale collaborazione, con la Procura generale dello sport al fine di assicurare la completezza e tempestività delle indagini; a tal fine, la Procura Generale dello Sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e Affiliati, può invitare il capo della Procura federale, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di cui all'art. 12-ter dello Statuto del CONI ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici, provvedendo all'iscrizione nel registro generale dei procedimenti in corso, di cui all'articolo 53, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva. Qualora il medesimo fatto sia oggetto di indagine da parte dell'Ufficio del Procuratore federale di più di una Federazione, la Procura generale dello Sport assicura il coordinamento tra gli uffici.

2. La Procura generale dello sport adotta linee guida per prevenire impedimenti o difficoltà nell'attività di indagine e può convocare il Procuratore Federale al fine di rendere effettivo il rispettivo potere di promuovere la repressione degli illeciti.
3. Resta fermo il potere di disporre l'avocazione nei termini e con le modalità previste e disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dallo Statuto del CONI.
4. In ogni caso, il Procuratore Federale è tenuto al rispetto di quanto previsto nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello sport per quanto di propria competenza, con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 9, 10, 11 e 12 del citato Regolamento.

CAPO VII – Dei procedimenti speciali

Art. 74 – L'arbitrato

1. Tutte le controversie di natura meramente patrimoniale tra affiliati e tesserati derivanti e conseguenti dall'attività sportiva, sono devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale a norma dell'art. 54 dello Statuto.
2. Il procedimento è attivato dalla parte interessata con istanza motivata nell'oggetto, rimessa a mezzo raccomandata, o altro strumento idoneo, alla controparte, con la quale, previo versamento della tassa di arbitrato, fissata nell'importo annualmente dal Consiglio Federale, si richiede la costituzione del Collegio Arbitrale con designazione del proprio arbitro e l'invito a nominare l'altro arbitro, da comunicarsi con raccomandata o altro mezzo idoneo entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. Alle comunicazioni sono apposte in calce o allegate le dichiarazioni di accettazione dell'incarico sottoscritte dai rispettivi arbitri designati.
3. Il terzo arbitro, con funzioni di Presidente, è scelto dai due arbitri entro i successivi dieci giorni. Nell'ipotesi di mancata designazione dell'arbitro di parte, o di

disaccordo nella nomina del terzo arbitro, provvederà in merito, su richiesta della parte più diligente, il Presidente della Corte Federale di Appello.

4. Gli incarichi ai componenti il Collegio Arbitrale sono conferiti a titolo oneroso.

Art. 75 – Deliberazione del lodo

1. Il Presidente provvede a convocare il Collegio e le parti, alle quali assegna un termine per il deposito di memorie, anche istruttorie, dirige e regola il procedimento, compresa la fase di assunzione delle prove.
2. Le parti sono sentite se ne hanno fatto richiesta, posso difendersi personalmente o farsi assistere da persona munita di delega scritta, che risulti esente da provvedimenti di radiazione o sospensione in corso da parte di Federazioni riconosciute dal CONI.
3. Delle riunioni deve essere redatto un verbale da parte del Segretario, nominato dal Presidente, anche tra uno dei due arbitri.
4. La sostituzione del Presidente o degli altri arbitri non comporta il rinnovo degli atti già compiuti.
5. Gli arbitri decidono secondo diritto. Il lodo è deliberato a maggioranza semplice ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato in conferenza personale di tutti gli arbitri, con espressa dichiarazione che l'altro arbitro non ha potuto o voluto sottoscriverlo. All'arbitrato federale si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 806 e ss. del C.P.C.-
6. Il lodo deve essere pronunciato entro novanta giorni dalla nomina formale del Presidente del Collegio. Tale termine potrà essere prorogato una sola volta, sino ad un massimo di altri novanta giorni su autorizzazione del Consiglio Federale, dietro motivata richiesta del Presidente del Collegio.
7. Il lodo è immediatamente esecutivo con efficacia vincolante tra le parti.

8. Il lodo, contenente le indicazioni delle parti, la sommaria esposizione dei fatti e dei motivi, il dispositivo con la ripartizione delle spese per il funzionamento del Collegio Arbitrale, la data e la sottoscrizione degli arbitri, è trasmesso nei dieci giorni successivi, a cura del Presidente unitamente agli atti del procedimento alla Segreteria Federale, che provvederà alla immediata comunicazione alle parti e ne controllerà la regolare esecuzione. La parte soccombente deve provvedere nel termine perentorio di venti giorni dalla data di comunicazione del lodo agli adempimenti ivi previsti
9. La mancata esecuzione del lodo costituisce grave infrazione disciplinare, e deve essere denunciata dalla Segreteria alla Procura Federale per l'esercizio dell'azione disciplinare.

Art. 76 – Collegio di Garanzia dello Sport

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi Organi di Giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12-*bis* dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport.
3. Il Collegio di Garanzia dello Sport giudica altresì le controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva, da delibere della Giunta nazionale del Coni nonché dallo Statuto e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali, anche di tipo arbitrale, definite d'intesa con il Coni.

Giudica inoltre le controversie relative agli atti e ai provvedimenti del Coni nonché le controversie relative all'esercizio delle funzioni dei componenti della Giunta Nazionale del CONI. Nei casi di cui al presente comma, il giudizio si svolge in unico grado. Si applica l'art. 55 in quanto compatibile.

Art. 77 – Procedimento in materia di doping

1. Il procedimento disciplinare per violazioni delle disposizioni contro il Doping, per l'assunzione di sostanze o l'uso di metodi vietati, è regolato dalla Normativa Antidoping del CONI.

Art. 78 – Tutela dell'onorabilità degli Organismi Sportivi

La sospensione di cui all'art. 11, comma 1, del Codice di comportamento sportivo del CONI deve essere disposta dal Tribunale Federale. Il ricorso avverso detta sospensione deve essere proposto alla Corte Federale di Appello entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della sospensione, inviando copia del ricorso al Tribunale Federale. La sospensione di cui al richiamato art. 11, comma 1, del Codice di comportamento sportivo del CONI si applica con riferimento alle sentenze o alle altre misure di cui alla citata disposizione emesse in sede giurisdizionale dopo il 30 ottobre 2012. È fatto obbligo ai soggetti interessati dai provvedimenti richiamati dall'art. 11, comma 1, del Codice di comportamento sportivo del CONI che ricoprono cariche negli organismi della Federazione o negli organi rappresentativi delle società, di comunicare tempestivamente alla Federazione la sopravvenienza di tali situazioni, nonché di fornire alla stessa ogni informazione ed integrazione richiesta. L'inosservanza di detto obbligo costituisce violazione del presente Regolamento. **Art. 79 –Revisione e revocazione**

1. Contro le decisioni della Corte Federale di Appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero contro le decisioni di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto è ammesso il

- giudizio di revisione, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.
2. Le altre decisioni della Corte Federale di Appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero la decisione di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.
 3. Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte Federale di Appello. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
 4. Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di organi di giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.
 5. La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

Art. 80 – La Riabilitazione

1. La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie e ogni altro effetto della condanna.

2. E' concessa dalla Corte Federale di Appello su istanza del condannato, in presenza delle seguenti condizioni :
 - Che siano trascorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;
 - Che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta;
3. Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi da cui si desume la sussistenza delle condizioni sopraindicate La Corte acquisisce la documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti richiesti e si pronuncia nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
4. La decisione deve essere depositata entro quindici giorni dalla pronuncia alla Segreteria che provvede alla trascrizione nel Casellario Federale, e a darne notizia all'istante entro sette giorni dal deposito della decisione, mediante raccomandata AR o altro mezzo idoneo.
5. Se la richiesta è respinta per carenza del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima di due anni dalla data del provvedimento di rigetto.
6. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette, nei sette anni successivi, una infrazione per la quale gli sia comminata la sospensione per un periodo non inferiore ai due anni.
7. Decide sulla revoca della riabilitazione la Corte Federale di Appello su ricorso del Procuratore Federale.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 81 – Disposizioni transitorie

1. Entro l'inizio della prima stagione sportiva successiva all'approvazione dello Statuto federale e del Regolamento di Giustizia, come modificati in attuazione del Codice

della Giustizia Sportiva, il Consiglio Federale provvede a riassegnare i componenti degli Organi di Giustizia presso la Federazione e della Procura Federale precedentemente in carica, purché in possesso dei requisiti previsti, ai nuovi Organi di Giustizia e alla rispettiva procura, fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data immediata comunicazione al CONI.

2. Fino all'entrata in vigore dello Statuto e del Regolamento di Giustizia, come modificati in attuazione del Codice della Giustizia Sportiva, i procedimenti davanti agli organi di giustizia presso la Federazione continuano a svolgersi in base alle disposizioni previgenti.
3. Le disposizioni di cui agli artt. 2, commi 7 e 9, e 25 si applicano altresì ai componenti in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, i quali dovranno rendere, entro 30 giorni, le dichiarazioni conseguenti, anche in relazione alle sopravvenute incompatibilità.

Art. 82 – Disposizione finale

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme statutarie della FIPM e le Norme ed i Regolamenti del CONI e quanto in essi richiamato.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 aprile 2016, salve le attribuzioni del CONI.

Parte I
Codice Disciplinare

CAPO I - Disposizioni Generali

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione	pag. 1
Art. 2 – Principi Informatori della Giustizia Federale	pag. 1
Art. 3 – Norme di comportamento	pag. 3
Art. 4 – Responsabilità di tesserati ed affiliati	pag. 4

CAPO II – Gli illeciti

Art. 5 – Illecito disciplinare	pag. 4
Art. 6 – Illecito Sportivo	pag. 4
Art. 7 – Doping – Uso di sostanze e metodi vietati	pag. 5

CAPO III – Sanzioni e provvedimenti

Art. 8 – Le sanzioni	pag. 5
Art. 9 – Sanzioni a carico di tesserati ed affiliati	pag. 5

CAPO IV – Norme per l'applicazione delle sanzioni

Art. 10 – Determinazione della sanzione	pag. 7
Art. 11 – Cumulo di sanzioni	pag. 7
Art. 12 – Recidiva	pag. 7
Art. 13 – Circostanze aggravanti	pag. 8
Art. 14 – Circostanze attenuanti	pag. 9
Art. 15 – Il concorso di circostanze	pag. 9
Art. 16 – Tentativo	pag. 10
Art. 17 – Esecuzione della sanzione	pag. 11

CAPO V – Cause estintive degli illeciti e delle sanzioni

Art.18 – Ambito di applicazione dei provvedimenti di clemenza	pag. 11
Art. 19 – Amnistia	pag. 11
Art. 20 – Grazia	pag. 12
Art. 21 – Indulto	pag. 12

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCESSO SPORTIVO

CAPO I – Organi di Giustizia Sportiva

Art. 22 – Organi di Giustizia Sportiva	pag. 13
Art. 23 – Organi di Giustizia e altri organi dei procedimenti	pag. 13
Art. 24 – Attribuzioni	pag. 13
Art. 25 – Commissione Federale di Garanzia	pag. 14

CAPO II – Accesso alla giustizia

Art. 26 – Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia	pag. 15
Art. 27 – Contributo per l’accesso ai servizi di giustizia	pag. 15
Art. 28 – Ufficio del gratuito patrocinio	pag. 16

CAPO III – Disposizioni generali sul procedimento

Art. 29 – Poteri degli organi di giustizia	pag. 16
Art. 30 – Condanna alle spese per lite temeraria	pag. 17
Art. 31 – Comunicazioni	pag. 17
Art. 32 – Segreteria degli organi di giustizia presso la Federazione	pag. 18
Art. 33 – Sospensione feriale	pag. 18
Art. 34 – Astensione e ricusazione	pag. 18

CAPO IV – GIUDICI SPORTIVI

SEZIONE I – NOMINA E COMPETENZA

Art. 35 – Istituzione pag. 20

Art. 36 – Competenza dei Giudici sportivi pag. 20

Art. 37 – Articolazione funzionale e territoriale del Giudice sportivo nazionale pag. 20

Art 38 – Nomina del Giudice sportivo pag. 21

Art. 39 – Nomina della Corte federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello e composizione della stessa pag. 21

SEZIONE II – PROCEDIMENTI

Art. 40 – Avvio del procedimento innanzi al Giudice sportivo pag. 22

Art. 41 – Istanza degli interessati pag. 22

Art. 42 – Fissazione della data di decisione pag. 23

Art. 43 – Disciplina del contraddittorio con gli interessati pag. 23

Art. 44 – Pronuncia del Giudice Sportivo pag. 23

Art. 45 – Giudizio innanzi alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello pag. 23

CAPO V – GIUDICI FEDERALI

SEZIONE I – NOMINA E COMPETENZA

Art. 46 – Istituzione pag. 25

Art. 47 – Competenza dei Giudici federali pag. 25

Art. 48 – Nomina negli Organi di Giustizia federale e composizione degli stessi pag. 25

SEZIONE II – PROCEDIMENTI

Art. 49 – Avvio del procedimento pag. 26

Art. 50 – Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento	pag. 26
Art. 51 – Fissazione dell’udienza a seguito di atto di deferimento	pag. 27
Art. 52 – Ricorso della parte interessata	pag. 28
Art. 53 – Ricorso per l’annullamento delle deliberazioni	pag. 28
Art. 54 – Fissazione dell’udienza a seguito di ricorso	pag. 29
Art. 55 – Misure cautelari	pag. 30
Art. 56 – Intervento del terzo	pag. 30
Art. 57 – Svolgimento dell’udienza e decisione del Tribunale federale	pag. 31
Art. 58 – Assunzione delle prove	pag. 31
Art. 59 – Giudizio innanzi alla Corte federale di appello	pag. 32
Art. 60 – Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi	pag. 34
Art. 61 – Efficacia della sentenza dell’autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari	pag. 35
CAPO VI – PROCURATORE FEDERALE	
SEZIONE I – UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE	
Art. 62 – Composizione dell’Ufficio del Procuratore federale	pag. 36
Art. 63 – Nomina dei componenti dell’Ufficio del Procuratore federale	pag. 37
Art. 64 – Attribuzioni del Procuratore federale	pag. 38
SEZIONE II – AZIONE DISCIPLINARE	
Art. 65 - Azione del Procuratore federale	pag. 38

Art. 66 – Prescrizione dell’azione	pag. 39
Art. 67 – Astensione	pag. 40
Art. 68 – Svolgimento delle indagini	pag. 41
Art. 69 – Registro dei procedimenti disciplinari	pag. 41
Art. 70 – Applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni senza incolpazione	pag. 42

SEZIONE III – RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA, CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI E CON LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

Art. 71 – Rapporti con l’Autorità giudiziaria	pag. 42
Art. 72 – Rapporti con la Procura Antidoping del Coni	pag. 43
Art. 73 – Rapporti con la Procura generale dello sport	pag. 43

CAPO VII – Dei procedimenti speciali

Art. 74 – L’arbitrato	pag. 44
Art. 75 – Deliberazione del lodo	pag. 45
Art. 76 – Collegio di Garanzia dello Sport	pag. 46
Art. 77 – Procedimento in materia di doping	pag. 47
Art. 78 – Sospensione cautelare	pag. 47
Art. 79 – Revisione e revocazione	pag. 47
Art. 80 – La Riabilitazione	pag. 48

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 81 – Disposizioni transitorie	pag. 49
Art. 82 – Disposizione finale	pag. 50